

# CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI) – c/o Sede municipale – via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

C.F.: 91051960242

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO

SEDUTA del 23/07/2020

Immediatamente eseguibile

N. di Reg. 3 / 2020

N. di prot. 145 / 2020 dell'08.08.2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI” E IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DEL SEGRETARIO GENERALE E DI PERSONALE DIPENDENTE DELLO STESSO COMUNE PRESSO IL CONSIGLIO DI BACINO**

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 23 (ventitrè) del mese di luglio alle ore 15:00, presso la Sala Ferracina del Municipio di Bassano del Grappa (VI), si è riunito il Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, per deliberare come da invito prot. n. 135/2020 del 13.07.2020 formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. b) della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Sono presenti i sottoelencati componenti del COMITATO DI BACINO:

| NOMINATIVO   | CARICA            | P/A      | Giustificato |
|--|-------------------|----------|--------------|
| <b>ARGENTI ANTONELLA</b><br>Sindaco del Comune di Villa del Conte (PD)             | <b>PRESIDENTE</b> | <b>P</b> |              |
| <b>CAVINATO ELISA</b><br>Assessore delegato del Comune di Vigodarzere (PD)         | <b>COMPONENTE</b> | <b>P</b> |              |
| <b>TONAZZO STEFANO</b><br>Sindaco del Comune di Limena (PD)                        | <b>COMPONENTE</b> | <b>A</b> | sì           |
| <b>MONTAGNER CRISTIANO</b><br>Sindaco del Comune di Mussolente (VI)                | <b>COMPONENTE</b> | <b>P</b> |              |
| <b>PELLIZZARI ALDO</b><br>Sindaco del Comune di Rotzo (VI)                         | <b>COMPONENTE</b> | <b>P</b> |              |
| <b>PELLANDA LUIGI</b><br>Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta (VI)               | <b>COMPONENTE</b> | <b>P</b> |              |
| <b>BAGGIO LORENZA MARIA</b><br>Assessore delegato del Comune di Camposampiero (PD) | <b>COMPONENTE</b> | <b>P</b> |              |

**Presiede la dott.ssa ANTONELLA ARGENTI, Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.**

Accertata la validità della seduta, risultando presenti 6/7 componenti del Comitato di bacino (si richiede la maggioranza, ovvero almeno 4 componenti su 7), il Presidente dà avvio ai lavori del Comitato di bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.

**Assume la funzione di Segretario provvisorio/verbalizzante il dott. Gianandrea Borsato, Istruttore direttivo del Servizio Affari istituzionali/Contratti/Consulenza giuridico-amministrativa del Comune di Bassano del Grappa (Ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”).**

PRESIEDE IL COMITATO DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n. 11 - allegati n. 1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. GIANANDREA BORSATO

(firma digitale)

Publicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune di Bassano del Grappa ((Ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”) per giorni 15 consecutivi dal 14.08.2020 al 29.08.2020.

## **IL COMITATO DI BACINO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"**

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- bis, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Brenta in cui ricade questo Comune;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 dell'1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, di approvazione dello schema di convenzione- tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e l'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011 nella formulazione novellata dalla legge n. 190/2014;

ATTESO che la Conferenza d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei

rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;

VISTA la nota inviata dal Presidente della Conferenza d'ambito in data 15 maggio 2015, a mezzo posta elettronica certificata, con la quale è stata trasmessa copia del predetto provvedimento di Conferenza d'ambito, corredata dallo schema di Convenzione approvata;

ATTESO che nei successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte di tutti i Comuni occorre provvedere all'effettiva sottoscrizione della Convenzione;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare il suddetto schema di convenzione con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015, esecutiva;
- la bozza di convenzione di cui sopra presentava alcune integrazioni-variazioni rispetto allo schema-tipo approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1117/2014;
- la predetta convenzione, nonostante inviti in tal senso, non era stata sottoscritta da parte di tutti gli enti locali interessati, risultando alla data del 23.02.2017 sottoscritta solo da 62 dei 72 Comuni coinvolti;
- la mancata sottoscrizione totalitaria da parte di tutti i Comuni impediva l'effettiva costituzione del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti;
- la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, con nota del 02.01.2017 protocollo n. 1190, avente ad oggetto *“Diffida ad adempiere ex art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011: sottoscrizione della convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino Brenta”*, registrata al protocollo comunale in data 02.01.2017 al numero 192, comunicava quanto segue: *“Atteso che ad oggi non risulta ancora costituito il Consiglio di Bacino “Brenta” e che i termini sono ormai scaduti, nonostante il processo di aggregazione avviato da parte del Comune di Bassano, rammentando che l’adesione al Consiglio citato costituisce un obbligo e non una mera facoltà, si invitano codeste Amministrazioni ad approvare, perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il testo di convenzione conforme allo schema tipo di cui alla D.G.R. n. 1117/2014, dandone comunicazione agli uffici regionale al seguente indirizzo PEC: [dip.ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:dip.ambiente@pec.regione.veneto.it). Da ultimo, ferma e impregiudicata ogni eventuale azione e/o segnalazione alle competenti Autorità, si avvisa che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con l’azione sostitutiva nei confronti delle Amministrazioni comunali inadempienti, con nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, con addebito di ogni relativo onere”*;
- conseguentemente, si provvedeva a definire un nuovo schema di convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, pienamente conforme allo schema tipo regionale, che il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.02.2017, in sostituzione di quello già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015;
- con successive note prot. nn. 74608 del 23.02.2017 e 97212 del 09.03.2017, la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, sollecitava la sottoscrizione della citata convenzione entro il 31.03.2017;
- il Comune di Bassano del Grappa, con nota prot. n. 20983 del 31.03.2017, registrata al protocollo regionale al n. 131527 del 31.03.2017, trasmetteva la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione da parte di 67 dei 72 Comuni della Convenzione per la costituzione del Consiglio

di Bacino “Brenta per i rifiuti”, afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, evidenziando che i Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro non avevano proceduto alla sottoscrizione;

- con ulteriore nota prot. n. 32698 del 26.01.2018 il Comune di Bassano del Grappa, in qualità di ente locale responsabile del coordinamento per il Consiglio di Bacino “Brenta”, richiedeva che venisse posta in essere l’azione sostitutiva nei confronti dei Comuni inadempienti con la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
- a seguito della richiesta del Comune di Bassano del Grappa, tenuto conto anche dell’esito infruttuoso di un incontro con i cinque Comuni non adempienti rispetto alla firma della convenzione convocato dalla Direzione regionale Ambiente in data 13.11.2017 e a fronte del perdurare di una situazione di stallo con ripercussioni pregiudizievoli anche sulla liquidazione dei soppressi Enti responsabili di Bacino denominati PD1 e PD2, impeditiva di fatto anche della conseguente piena operatività del Consiglio di Bacino “Padova Città”, la Regione Veneto, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 16.02.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 67650 del 21.02.2018), disponeva la nomina di un Commissario ad acta per la costituzione del Consiglio di bacino denominato “Brenta” non ancora istituito; veniva, conseguentemente, nominato il Direttore della Direzione Ambiente ing. Luigi Fortunato Commissario ad acta ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. 52/2012, conferendogli lo specifico incarico alla sottoscrizione dell’atto costitutivo del Consiglio di Bacino “Brenta” in sostituzione dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro; il suddetto incarico, con termine entro centoottanta giorni dalla data di nomina, veniva successivamente prorogato al 31.10.2018 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 14.08.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 340006 del 16.08.2018);
- con nota prot. n. 77954 del 06.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”», con ultima sottoscrizione - effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro – in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell’08.11.2018;
- con nota prot. n. 76001 dell’11.10.2019 il Comune di Bassano del Grappa, ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 29.10.2019 alle ore 15:00 una pre-assemblea allo scopo di condividere i successivi adempimenti in vista dell’assemblea per l’elezione degli organi del Consiglio di Bacino (da tenersi entro il 10.12.2019) e dell’avvio dell’attività operativa dello stesso Consiglio di Bacino a partire da gennaio 2020;
- con nota prot. n. 87146 del 21.11.2019 il Comune di Bassano del Grappa ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 02.12.2019 alle ore 16:30 l’Assemblea di bacino per l’elezione del Presidente e del Comitato di Bacino;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R.V. n. 52/2012 e ss.mm.ii. la costituzione del Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti è preordinata al perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire, accelerare e garantire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, degli enti locali ricadenti nel bacino territoriale;

- esercitare in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di bacino;

ATTESO che, in base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata, spetta unicamente al Consiglio di bacino l'esercizio delle funzioni concernenti, tra l'altro, la scelta della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale ed europea (affidamento in house providing, partenariato pubblico-privato istituzionalizzato PPPI, gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio);

PRECISATO che il Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti subentra in tutti i rapporti giuridici in essere dei soppressi enti di bacino anche nei confronti dei Comuni e del soggetto gestore e che, di conseguenza, le garanzie già in essere e la disponibilità degli impianti comunali continuano ad essere assoggettate alla disciplina normativa e convenzionale attualmente vigente, senza soluzione di continuità;

DATO ATTO, in particolare, che dal subentro nei rapporti giuridici in essere deriva che:

- i Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il relativo soggetto gestore, secondo le procedure stabilite dal Consiglio di bacino, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessarie per svolgere il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati;
- a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio integrato dei rifiuti prevede idonee forme di garanzia nei confronti degli enti locali convenzionati;
- le infrastrutture di proprietà dei Comuni vengono messe nella disponibilità del Consiglio di bacino istituito mediante Convenzione tra i Comuni ricadenti nel Bacino e il Consiglio di Bacino le affiderà in concessione d'uso al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, con le modalità previste dalla legge e dal contratto di servizio;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 1 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Presa d'atto della fusione di alcuni Comuni ricadenti nel Bacino territoriale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Brenta" e conseguente aggiornamento della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

DATO ATTO che, a seguito dell'avvenuto insediamento degli organi di indirizzo politico dell'ente Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", occorre ora provvedere in relazione agli organi di gestione burocratica;

RICHIAMATO in proposito l'art. 15 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018), il quale disciplina la figura del Direttore del Consiglio di Bacino, come segue:

*"1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea di bacino su proposta del Comitato di bacino.*

2. *Il Direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di bacino e in particolare:*
  - a. *assiste gli organi istituzionali del Consiglio di bacino;*
  - b. *partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea di bacino e ne redige i processi verbali;*
  - c. *ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;*
  - d. *coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di bacino;*
  - e. *cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea di bacino;*
  - f. *esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c)*
  - g. *trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea di bacino agli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino;*
  - h. *propone al Comitato di bacino il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione;*
3. *Il Direttore riferisce annualmente all'Assemblea di bacino sulla propria attività”.*

RICHIAMATO in proposito l'art. 16 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018), il quale disciplina l'Ufficio del Consiglio di Bacino, come segue:

1. *L'ufficio del Consiglio di bacino è istituito presso il Comune di Bassano del Grappa (VI).*
2. *Nel regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni e l'organizzazione dell'ufficio del Consiglio di bacino.*
3. *A capo dell'ufficio del Consiglio di bacino è posto il Direttore al quale sono affidate le funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza della struttura rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono con l'ufficio stesso.*
4. *Allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica l'ufficio del Consiglio di bacino può avvalersi di uffici di segreteria al servizio degli enti locali partecipanti. Le risorse umane da assegnare all'ufficio del Consiglio di bacino sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto negli enti locali partecipanti il bacino territoriale di cui all'articolo 1, comma 1.*
5. *All'ufficio del Consiglio di bacino sono preposte risorse umane adeguate a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ed i compiti assegnati all'ufficio medesimo.*
6. *Laddove le risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali si potrà fare ricorso a risorse umane esterne, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il regolamento di cui all'articolo 12, comma 2 lettera c, dovrà individuare preventivamente.*
7. *La selezione delle eventuali risorse umane esterne da assegnare all'ufficio del Consiglio di bacino sarà espletata dal Direttore, nel pieno rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla disciplina vigente.*
8. *L'ufficio del Consiglio di bacino è una struttura multi professionale e flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative assicurando alla propria azione efficacia ed efficienza. Svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi di bacino.*
9. *Ciascun ente locale partecipante al bacino territoriale provvede a predisporre apposito ordine di servizio che specifichi le risorse umane da assegnare all'ufficio del Consiglio di bacino e la quota percentuale del tempo di lavoro di dette risorse per le quali deve intendersi l'assegnazione al predetto ufficio.*

*10. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'ufficio del Consiglio di bacino gli enti locali partecipanti si impegnano ad individuare in modo puntuale l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell'ufficio*

*stesso ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno”.*

RICHIAMATO anche il disposto dell'art. 5, comma 6, della Legge regionale 31.12.2012, n. 52:

*“6. Una volta che gli istituiti consigli di bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali”.*

RISCONTRATO che, in attesa che il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” provveda a dotarsi di una propria struttura organizzativa, oltre che ad assorbire il personale in esubero dei Consorzi di Bacino Padova 1, Padova 2 e Padova 3, in liquidazione (aspetto che presuppone, però, la piena operatività dell'ente di governo d'ambito nell'esercizio della sua funzione regolatoria e il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo ai precedenti enti/autorità di bacino come da piani di ricognizione e liquidazione dagli stessi predisposti), occorre assicurare al neoistituito Consiglio di Bacino la disponibilità di personale, a seconda delle specifiche professionalità richieste (in particolare, una figura, preferibilmente individuata tra Segretari comunali o Dirigenti di ruolo dei Comuni partecipanti, che eserciti pro tempore le funzioni e attribuzioni proprie del Direttore; istruttori direttivi amministrativi per le attività di segreteria e assistenza agli organi istituzionali, istruttori direttivi contabili per la predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2020/2021/2022 e per la tenuta della contabilità, istruttori direttivi tecnici competenti in materia di ambiente e gestione rifiuti, ...);

RITENUTO, nelle more della predisposizione da parte del Consiglio di Bacino del DUP e del bilancio di previsione finanziario 2020/2021/2022 e della definizione della propria programmazione di fabbisogno di personale, previa approvazione del Regolamento per il funzionamento della struttura operativa di cui all'art. 12 comma 2 lett. c) della Convenzione istitutiva, di assicurare il personale necessario al Consiglio di Bacino mediante l'istituto dell'utilizzo in convenzione con i Comuni dell'ambito territoriale del Bacino, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie locali (ora Funzioni locali) in data 22.01.2004;

ACQUISITA per le vie brevi dal Comune di Bassano del Grappa, Ente responsabile del coordinamento per la Costituzione del Consiglio di Bacino, la disponibilità in ordine all'utilizzo presso il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa Dott. ANTONELLO ACCADIA (iscritto al n° 977 dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali – fascia A del vigente C.C.N.L. Segretari comunali e provinciali), nella funzione di Direttore pro tempore ai sensi dell'art. 15 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”» (per l'assunzione degli atti gestionali quali i pareri ex art. 49 TUEL sulle proposte di deliberazione dell'Assemblea e del Comitato di Bacino e gli atti ex art. 107 TUEL), oltre che di personale dipendente dello stesso Comune, mediante l'istituto della convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004 e per parte dell'orario di lavoro, data la volontà del Comune di Bassano del Grappa di proseguire nel proprio ruolo di ente coordinatore, dando supporto al neoistituito Consiglio di Bacino non solo nella prima fase di insediamento degli organi di indirizzo politico, ma anche nella successiva fase di costituzione della struttura organizzativa preposta all'attività di gestione burocratica del nuovo Ente;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie locali (ora Funzioni locali) in data 22.01.2004, che così dispone:

*“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*

*2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.*

*3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.*

*4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.*

*5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.*

*6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.*

*7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6”.*

VISTO anche, con riferimento tanto al Segretario generale quanto ai due dipendenti interessati, l'art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ([pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62](#)), che così dispone.

*“124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”.*

RITENUTO di:

- approvare l'utilizzo in convenzione presso il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" del Segretario generale, nella funzione di Direttore pro tempore ai sensi dell'art. 15 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», e di personale dipendente del Comune di Bassano del Grappa per parte dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie locali (ora Funzioni locali) in data 22.01.2004;

- approvare l'allegato «SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI" E IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DEL SEGRETARIO GENERALE E DI PERSONALE DIPENDENTE DELLO STESSO COMUNE PRESSO IL CONSIGLIO DI BACINO», che disciplina le modalità operative di utilizzo del Segretario generale e del personale dipendente;

Tutto ciò premesso;

### **IL COMITATO DI BACINO**

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018);

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli esiti della discussione come riepilogati nel verbale di seduta ad uso esclusivamente interno del Comitato di Bacino;

VISTO l'esito della votazione, in forma palese per alzata di mano, che si riporta:

**PRESENTI N. 6**

**FAVOREVOLI N. 6**

### **DELIBERA**

1. di approvare l'utilizzo in convenzione presso il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" del Segretario generale, nella funzione di Direttore pro tempore ai sensi dell'art. 15 della «Convenzione

per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”», e di personale dipendente del Comune di Bassano del Grappa per parte dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie locali (ora Funzioni locali) in data 22.01.2004;

2. di approvare lo «SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI” E IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DEL SEGRETARIO GENERALE E DI PERSONALE DIPENDENTE DELLO STESSO COMUNE PRESSO IL CONSIGLIO DI BACINO», che disciplina le modalità operative di utilizzo del Segretario generale e del personale dipendente, il quale si allega sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di incaricare il Presidente di dare comunicazione del presente provvedimento al Comune di Bassano del Grappa e di procedere alla sottoscrizione della convenzione con il Sindaco del Comune di Bassano del Grappa;

4. di dare atto che la suddetta convenzione - data la transitorietà dell’esigenza di utilizzo temporaneo del personale dipendente del Comune di Bassano del Grappa fino all’avvio della struttura operativa del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”- avrà durata fino al 31.12.2020 e potrà essere rinnovata per un tempo da definire, qualora permangano le medesime esigenze di utilizzo, previo provvedimento espresso di entrambi gli Enti coinvolti;

5. di dare atto che la spesa relativa alla quota parte di spesa per il trattamento economico del personale dipendente del Comune di Bassano del Grappa utilizzato presso il Consiglio di Bacino, per le ore di utilizzo e comprensiva dei relativi oneri riflessi, troverà copertura in apposito stanziamento di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020/2021/2022 in corso di predisposizione e sarà impegnata a favore del Comune di Bassano del Grappa a seguito di intervenuta approvazione del DUP e del bilancio di previsione finanziario 2020/2021/2022 del Consiglio di Bacino;

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI BACINO  
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Bassano del Grappa, 17.07.2020

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL SEGRETARIO GENERALE  
DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA  
ENTE LOCALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO  
Dott. ANTONELLO ACCADIA

(firma digitale)

---

Colui che presiede il Comitato di Bacino propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere per sottoscrivere tempestivamente la convenzione e renderla di fatto subito operativa.

Il Comitato di Bacino approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

**PRESENTI N. 6**

**FAVOREVOLI N. 6**

**SCHEMA DI CONVENZIONE  
TRA IL CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”  
E IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA EX ART. 14 CCNL 22.01.2004  
PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DEL SEGRETARIO GENERALE  
E DI PERSONALE DIPENDENTE DELLO STESSO COMUNE  
PRESSO IL CONSIGLIO DI BACINO**

L'anno **duemilaventi**, il **giorno delle rispettive firme digitali**, presso le rispettive sedi:

- per il Comune di Bassano del Grappa: sede municipale di via Matteotti n. 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI);
- per il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” – sede legale in Bassano del Grappa c/o Municipio – via Matteotti n. 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

sono presenti i Signori:

1) **PAVAN avv. ELENA**, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di **SINDACO** pro tempore del **COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA** (Provincia di Vicenza), con sede in Bassano del Grappa (VI) in via Matteotti n. 39, C.F. n. 00168480242, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

2) **ARGENTI dott.ssa ANTONELLA**, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di **PRESIDENTE** pro tempore del **CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”**, con sede in Bassano del Grappa (VI) c/o Municipio – via Matteotti n. 39, C.F. n. 91051960242, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce.

PREMESSO che:

- a norma dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del Comparto Regioni ed Autonomie locali (ora Funzioni locali), *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza”*;

- l'art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”(pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), ulteriormente, dispone:

*“124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*.

- il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” – costituito mediante la forma giuridica della convenzione fra Enti locali ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.- D.lgs. 18.08.2000, n. 267 – è un Ente pubblico cui si applica il C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie locali (ora Funzioni locali) ai sensi dell'art. 9, comma 1, del C.C.N.Q. stipulato in data 11.06.2007;

- la presente convenzione viene stipulata nelle more della predisposizione da parte del Consiglio di Bacino del DUP e del bilancio di previsione finanziario 2020/2021/2022 e della definizione della propria programmazione di fabbisogno di personale, previa approvazione del Regolamento per il

funzionamento della struttura operativa di cui all'art. 12 comma 2 lett. c) della Convenzione istitutiva, allo scopo di assicurare il personale necessario al Consiglio di Bacino mediante l'istituto dell'utilizzo in convenzione con i Comuni dell'ambito territoriale del Bacino, con particolare riguardo alla figura del Direttore *pro tempore* e al personale preposto alla gestione di vari servizi amministrativi;

- il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" e il Comune di Bassano del Grappa, rispettivamente con deliberazione del Comitato di Bacino n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ e con deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, entrambe immediatamente eseguibili, avendo ritenuto utile e opportuno addivenire al presente accordo, ne hanno approvato lo schema conforme a quello di cui al presente atto e hanno autorizzato le parti sopra indicate alla relativa stipulazione in loro nome e per loro conto;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI" (Ente utilizzatore) della prestazione lavorativa, per una parte dell'orario di servizio:
  - del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa Dott. ANTONELLO ACCADIA (iscritto al n° 977 dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali – fascia A del vigente C.C.N.L. Segretari comunali e provinciali), nella funzione di Direttore pro tempore ai sensi dell'art. 15 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"» (per l'assunzione degli atti gestionali quali i pareri ex art. 49 TUEL sulle proposte di deliberazione dell'Assemblea e del Comitato di Bacino e gli atti ex art. 107 TUEL);
  - del dipendente del Comune di Bassano del Grappa Dott. FABIO FANTIN, Istruttore direttivo amministrativo cat. D, p.e. D2, Responsabile del Servizio Affari istituzionali/Contratti/Consulenza giuridico-amministrativa, in servizio a tempo pieno e indeterminato 36/36;
  - del dipendente del Comune di Bassano del Grappa Dott. GIANANDREA BORSATO, Istruttore direttivo amministrativo cat. D, p.e. D1, assegnato all'Area "Servizi di Staff" – Servizio Affari istituzionali/Contratti/Consulenza giuridico-amministrativa, in servizio a tempo pieno e indeterminato 36/36;
2. L'utilizzo del suddetto personale da parte del Consiglio di Bacino avviene nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.
3. Nel caso in cui l'Ente utilizzatore abbia la necessità di assegnare a qualcuno dei sopra citati dipendenti la responsabilità di uno o più servizi, allo stesso sarà attribuita la correlata posizione organizzativa (ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 21/05/2018) attraverso autonomo provvedimento di nomina da parte dell'Ente utilizzatore medesimo.

### **ART. 2 - DURATA**

1. La durata della presente convenzione è stabilita dal 01.01.2020 al 31.12.2020. La presente convenzione cesserà in ogni caso automaticamente alla scadenza del termine sopra fissato, senza obbligo di preavviso.
2. Le parti stipulanti si riservano comunque, allo scadere della presente convenzione, di approvare e stipulare analogo convenzione per un periodo temporale da definire, laddove ne permanessero le esigenze e previo provvedimento espresso dei rispettivi organi competenti.

### **ART. 3 - TEMPO DI LAVORO IN ASSEGNAZIONE**

1. IL Segretario generale Dott. ANTONELLO ACCADIA presterà servizio a favore dell'Ente utilizzatore per le sole attribuzioni indicate nel precedente articolo 1 comma 1 per il minimo

- di **1 ora/36 settimanale**, dietro rimborso della spesa equivalente dal Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” al Comune di Bassano del Grappa;
2. I dipendenti comunali presteranno servizio a favore dell’Ente utilizzatore per il supporto giuridico e amministrativo per la seguente misura oraria settimanale:  
-Dott. FABIO FANTIN, per **3 ore /36 ore settimanali**;  
-Dott. GIANANDREA BORSATO, per **6 ore /36 ore settimanali**.  
I suddetti dipendenti potranno prestare servizio per l’Ente utilizzatore o presso il medesimo **preferibilmente nei pomeriggi di martedì e giovedì**, in orari lasciati alla determinazione degli stessi Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” e Comune di Bassano del Grappa.
  3. L’orario di lavoro e le giornate di servizio, una volta definiti, potranno subire variazioni in relazione alle esigenze di ciascun Ente senza necessità di modificare il presente accordo, previa preliminare consultazione tra gli Enti medesimi e sentito il dipendente, anche a fronte di esigenze eccezionali o di picchi di lavoro presso il Comune utilizzatore, a condizione che, entro l’arco temporale di durata della presente convenzione, risulti una media settimanale di ore effettuate da ciascun dipendente prestato pari alla misura definita nel precedente comma 1. Per il Segretario generale, nell’attribuzione provvisoria dei compiti di Direttore pro tempore del Consiglio di Bacino ai sensi del precedente comma 1 e fino all’individuazione del futuro Direttore stabile previsto dalla pianta organica dell’Ente di bacino stesso, la prestazione lavorativa a favore dell’Ente utilizzatore sarà conteggiata sempre in misura fissa n. 1 ora/36 settimanale. I dipendenti di cui al precedente comma 2 avranno, invece, cura di compilare apposito report settimanale, che trasmetterà poi – previa validazione da parte del Direttore del Consiglio di Bacino (o, in sua temporanea mancanza, del Presidente del Consiglio di Bacino) – con cadenza mensile al Servizio Personale del Comune di Bassano del Grappa per il conteggio degli importi da richiedere a rimborso al Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.
  4. L’attività prestata per il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, nella prima fase di avvio della gestione operativa del nuovo Ente e in assenza di una sede operativa, sarà svolta in orario di servizio, entro la misura oraria settimanale sopra definita, presso gli uffici municipali del Comune di Bassano del Grappa, eventualmente anche con modalità di telelavoro (collegamenti a remoto a server del Consiglio di Bacino e a software operativi per attività riferibili allo stesso Consiglio di Bacino). Nell’attività prestata, rientra anche l’assistenza agli organi istituzionali e la verbalizzazione delle sedute degli organi istituzionali dell’Ente utilizzatore, prestata presso le sedi nelle quali, volta per volta saranno convocate le relative riunioni; in tal caso si considera computato come tempo di lavoro a favore dell’Ente utilizzatore l’intero tempo necessario per la missione (comprensivo del tempo di viaggio).

#### **ART. 4 - TITOLARITÀ DEL RAPPORTO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI**

1. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Bassano del Grappa, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, previa acquisizione dei necessari elementi da parte del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.
2. I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri; il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” si impegna a rimborsare al Comune di Bassano del Grappa, previa presentazione di apposita richiesta ed entro il termine massimo di trenta giorni dalla stessa, il trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali e del personale del Comparto Funzioni locali, oltre agli oneri previdenziali e assicurativi e all’IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione, compresi eventuali conguagli previsti ai sensi di legge, in proporzione all’effettiva assegnazione del Segretario generale/dei dipendenti. Nella stessa proporzione il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” rimborserà altresì al Comune di Bassano del Grappa, con riferimento alle voci che compongono il trattamento economico accessorio del personale dipendente, la quota relativa all’indennità di comparto di cui all’art. 33 e alla tabella D allegata del C.C.N.L. 22/01/2004 e la quota relativa all’eventuale progressione economica orizzontale.

3. Gli eventuali emolumenti aggiuntivi corrisposti al Segretario generale per l'attribuzione delle funzioni di Direttore generale o per la titolarità di sede di segreteria convenzionata (di cui agli articoli 44 e 45 del C.C.N.L. Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001) presso il Comune/i Comuni di riferimento o al limite corrisposti dal Consiglio di Bacino per l'esercizio delle funzioni di Direttore di cui all'art. 15 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», e le eventuali indennità di posizione e di risultato spettanti al personale dipendente in base agli incarichi di posizione organizzativa eventualmente conferiti dai due Enti, ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 21/05/2018, e determinate autonomamente dagli Enti medesimi, ivi compresi i relativi oneri previdenziali e assistenziali e IRAP, resteranno a totale ed esclusivo carico dell'Ente che le ha attribuite e saranno liquidate e corrisposte al dipendente direttamente da tale Ente.
4. Anche eventuali ulteriori emolumenti accessori attribuiti dall'Ente utilizzatore al personale dipendente del Comparto saranno regolati ai sensi del comma precedente.
5. Il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" corrisponderà in ogni caso direttamente al Segretario generale e ai dipendenti, su loro richiesta e previa presentazione di nota analitica dei tragitti effettuati con riferimento a un periodo almeno trimestrale, le somme dovute quali rimborsi per le spese di viaggio per missione effettuate su disposizione e nell'interesse del Consiglio di Bacino medesimo, nei limiti di cui rispettivamente all'art. 47 del C.C.N.L. Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001 del agli artt. 14, comma 6, del C.C.N.L. per il personale del Comparto Regioni e Autonomie locali 22/01/2004 e 41, comma 4, del C.C.N.L. per il personale del Comparto Regioni e Autonomie locali 14/09/2000.
6. L'Ente di appartenenza si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente utilizzatore ogni variazione del trattamento economico fondamentale spettante al dipendente in argomento (a seguito, ad esempio, di intervenute applicazioni contrattuali o, per il personale dipendente del Comparto, di procedure di progressione economica orizzontale espletate presso l'Ente di appartenenza) e l'Ente utilizzatore si impegna a sostenere, sempre in proporzione al tempo di utilizzo del dipendente stesso, i conseguenti maggiori oneri a proprio carico.
7. A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, l'Ente utilizzatore è tenuto a comunicare gli importi iscritti in bilancio per le spese da sostenersi a tale titolo, e con la sottoscrizione della stessa convenzione si impegna ad erogare alle scadenze prestabilite la quota dovuta.

#### **ART. 5 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei rispettivi Enti.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto negli articoli precedenti.

#### **ART. 6 - CONTROVERSIE**

1. Ogni controversia tra gli Enti aderenti alla presente convenzione, derivante all'interpretazione o esecuzione dello stesso, viene rimessa rispettivamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio di Bacino, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.
2. In caso di contenzioso, si elegge come Foro competente il Foro di Vicenza.

#### **ART. 7 - RINVIO**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nonché a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti.

## **ART. 8 - IMPOSTA DI BOLLO**

1. La presente convenzione viene redatta in esenzione dall'imposta di bollo, riguardando due enti pubblici territoriali, e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.
2. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente in originale.

Luogo Bassano del Grappa    Data della firma digitale

(Per il CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI")

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Antonella Argenti (firmato digitalmente in originale)

Luogo Bassano del Grappa    Data della firma digitale

(Per il COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA)

IL SINDACO

Avv. Elena Pavan (firmato digitalmente in originale)

Luogo Bassano del Grappa    Data della firma digitale

Il Segretario generale, interessato, per presa visione ed accettazione:

Dott. Antonello Accadia (firmato digitalmente in originale)

I dipendenti interessati per presa visione ed accettazione:

Dott. Fabio Fantin (firmato digitalmente in originale)

Dott. Gianandrea Borsato (firmato digitalmente in originale)